

IMPOSTE SUL REDDITO

Il versamento degli acconti 2013

di Luca Mambrin

Entro il prossimo 2 dicembre 2013 deve essere effettuato il versamento **della seconda rata dell'acconto IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE, cedolare secca, ed imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.**

La **principale novità** riguardante il calcolo dell'importo dovuto è rappresentata dall'**incremento** disposto dall' art. 11, commi da 18 a 20 del D.L. 76/2013 degli **acconti IRPEF e IRES.**

In base alle nuove disposizioni pertanto:

- **L'acconto IRPEF passa dal 99% al 100%;**
- **L'acconto IRES passa dal 100% al 101%.**

Mentre per l'IRPEF l'aumento della percentuale di computo è previsto a **regime**, per l'IRES l'aumento opera per **il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013**; tali aumenti hanno effetto anche a fini **IRAP** e pertanto **per i soggetti IRPEF e le società di persone l'acconto IRAP passa dal 99% al 100%**, mentre per i **soggetti IRES l'acconto passa dal 100% al 101%** (limitatamente all'anno 2013 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Non sono state invece modificati i **metodi di determinazione degli acconti 2013** in quanto il contribuente può sempre **alternativamente (e per singola imposta)** utilizzare **il metodo storico** e quindi determinare l'acconto 2013 sulla base delle risultanze del modello Unico 2013 ovvero utilizzare **il metodo previsionale** presumendo di conseguire un reddito nel 2013 inferiore a quanto dichiarato nel 2012 e quindi versando un acconto inferiore (o non versando alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

ACCONTO IRPEF

Per la corretta determinazione **del secondo acconto IRPEF 2013**, con l'utilizzo del metodo storico, bisogna tener conto:

- **dell'incremento della percentuale disposta dal D.L. 76/2013** (dal 99% al 100%);
- **dell'importo indicato nel rigo "differenza", rigo RN33, del Modello Unico Persone Fisiche 2013;**

- dell'importo versato come primo acconto, **pari al 40% del 99% del rigo "differenza" RN33.**

In particolare quindi seguendo le regole generali di versamento degli acconti, partendo dall'importo indicato al rigo RN33:

- **Non** è dovuto alcun acconto IRPEF se l'importo del rigo RN33 risulta essere **inferiore ad € 51,65;**
- **L'importo da versare** (in un'unica soluzione entro il giorno 2 dicembre 2013) è pari **al 100% del rigo RN33** se tale importo risulta essere **superiore ad € 51,65 ma inferiore ad € 260,11;**
- Se l'importo indicato al rigo RN33 risulta essere **superiore ad € 260,11** l'importo da versare come secondo acconto entro il 2 dicembre 2013 sarà pari alla **differenza tra il 100% del rigo RN33 e quanto già versato a titolo di primo acconto (pari al 40% del 99% del rigo RN33).**

ACCONTO IRES

Anche per la corretta determinazione del **secondo acconto IRES**, con l'utilizzo del metodo storico si dovrà tener conto:

- **dell'incremento della percentuale disposta dal D.L. 76/2013** (dal 100% al 101%);
- dell'importo indicato nel rigo ***"ires dovuta o differenza a favore del contribuente"***, rigo **RN17**, del Modello Unico Società di Capitali 2013 (ovvero rigo RN18 del Modello Unico Enti non Commerciali);
- dell'importo versato come primo acconto, **pari al 40% del 100% del rigo RN17 (o RN18).**

In particolare quindi a seconda dell'importo dei rigi RN17/RN18 ci si dovrà così comportare:

- Non è dovuto alcun acconto IRES se l'importo del rigo RN17/RN18 risulta essere **inferiore ad € 20,66;**
- **L'importo da versare** (in un'unica soluzione entro il giorno 2 dicembre 2013) è pari **al 100% del rigo RN17/RN18** se tale importo risulta essere **superiore ad € 20,66 ma inferiore ad € 257,50;**
- Se l'importo indicato al rigo RN17/RN18 risulta essere **superiore ad € 257,50** l'importo da versare come secondo acconto entro il 2 dicembre 2013 sarà pari alla **differenza tra il 101% del rigo RN17/RN18 e quanto già versato a titolo di primo acconto (pari pari al 40% del 100% del rigo RN17/RN18).**

ACCONTO IRAP

Anche l'acconto **IRAP 2013** risente dell'incremento disposto dall' art. 11, commi da 18 a 20 del D.L. 76/2013:

- per i soggetti IRPEF e per le società di persone l'acconto IRAP passa dal 99% al 100%;
- per i soggetti IRES l'acconto passa dal 100% al 101%.

In particolare nel caso di determinazione dell'acconto con il metodo storico la base di riferimento per il calcolo dell'importo dovuto è quanto evidenziato **nel rigo "Totale imposta", rigo IR21** del modello IRAP 2013.

L'acconto deve essere determinato seguendo le regole previste per la determinazione dell'acconto IRPEF e IRES a seconda del soggetto che è tenuto al versamento.

Si precisa infine che tali disposizioni si riflettono anche sull'acconto **IVIE, IVAFE e la maggiorazione IRES per le società di comodo** mentre i soggetti (persone fisiche) che hanno optato per l'applicazione della **cedolare secca** come modalità di tassazione del reddito degli immobili abitativi non devono procedere al ricalcolo dell'acconto che rimane fissato al 95%.